



diritto & religioni

Semestrale
Anno IV - n. 2-2009
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

8



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno IV - n. 2-2009
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli
G. J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
A. Fuccillo
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

*L'associazione ONLUS "Centro La Famiglia",
consultorio familiare napoletano
Note a margine di una struttura caratterizzata
ideologicamente*

LUIGI NOTARO

1. In Italia, prima dell'entrata in vigore della legge 29 luglio 1975 n. 405, normativa che istituiva i consultori pubblici, svolgevano attività alcuni consultori familiari, collegati ad associazioni private quali l'UCIPEM, l'AIED e l'UICEMP". Con riferimento specifico al "Centro La famiglia", dobbiamo evidenziare che questo consultorio presta la propria attività nella città di Napoli, ormai da svariati anni e l'avvento della normativa statale, istitutiva dei consultori familiari, ha trovato questi enti già operanti nel tessuto sociale, con una propria struttura, con proprie regole e con finalità specifiche.

Sin dall'anno 1968, momento della sua costituzione, il consultorio "La famiglia" aveva promosso ed aderito ad una più ampia struttura associativa quale è l'UCIPEM, avendo come finalità prevalenti la difesa dei valori umani, religiosi e sociali del matrimonio.

Il centro "La Famiglia", sin dalla sua costituzione, ha svolto attività consultoriali come associazione di fatto; solo successivamente, nel 1974, si procedeva ad istituzionalizzare la struttura con la costituzione dell'associazione giuridicamente riconosciuta "Centro La famiglia", con atto del notaio Nicola Margarita di Napoli. Sin dall'inizio della sua attività il "Consultorio" si è presentato come ente caratterizzato ideologicamente in senso confessionale ed ecclesiale, sia perché faceva proprie le finalità di un'associazione di ispirazione cattolica quale l'UCIPEM, sia perché si trattava di un ente strettamente collegato alla "Compagnia di Gesù".

Nel 2004, con atto di modifica, rogato dal notaio Paolo Guida di Napoli, l'associazione si costituiva in "Centro La Famiglia ONLUS"; restavano comunque ferme ed inalterate le finalità specifiche già perseguite, veniva adeguata la struttura giuridica e la futura attività istituzionale ai dettami del d. lgs. 4/12/1997, n. 460 (riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Detta scelta era da considerarsi opportuna in rapporto alle nuove emergenze legislative statuali in materia di organizzazioni non lucrative che svolgono attività di rilevanza sociale, e, comunque, nella nostra ipotesi questa modifica era fattibile in quanto, il “Consultorio” presentava le caratteristiche per assumere la qualifica di “ONLUS”.

In seguito all’atto di modifica per Notaio Guida, il consultorio “Centro La famiglia” assume quindi la qualifica giuridica di ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale). Si tratta dunque di un’associazione riconosciuta, senza fini di lucro con i caratteri propri di consultorio privato, le cui finalità essenziali e generali restano: “la difesa dei valori umani, religiosi e sociali del matrimonio”. Ancora più specificamente l’art. 3 dello Statuto dell’ente precisa che il “Consultorio” “intende perseguire lo scopo di aiutare il singolo, la famiglia nella sua formazione, sviluppo e mantenimento, educando i genitori all’amore e alla responsabilità”. Lo stretto collegamento con la Congregazione religiosa della “Compagnia di Gesù” presuppone una chiara ispirazione confessionale del “Consultorio”.

Si tratta dunque di un consultorio di ispirazione cristiana che opera per la promozione della persona nell’ambito dei rapporti di famiglia.

Precisata la natura di questa struttura, si può senza dubbio inserirla a pieno titolo tra gli enti a cui fa riferimento il “decreto generale sul matrimonio” della C.E.I. del 1990. In concreto il “Centro La Famiglia” si fa carico di tutte le problematiche connesse alla vita coniugale, sia nel momento in cui si deve intervenire nella preparazione giuridico-pastorale al matrimonio, sia nel corso della convivenza coniugale (formazione genitoriale) sia dopo che si sia consumata la frattura della comunione familiare e le situazioni esterne consigliano di interrompere la convivenza.

2. Entrando nel merito della normativa relativa alla disciplina istitutiva dei consultori, è opportuno esaminare ulteriormente la posizione del “Centro la Famiglia” nel contesto normativo attuale.

La legge n. 405/1975 all’art. 2/b, prevedendo che: “i consultori possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie, e assistenziali senza scopo di lucro...”, è una norma applicabile anche al “Centro La Famiglia” in quanto struttura consultoriale istituita da un ente privato che persegue finalità certamente di natura sociale e assistenziale senza scopo di lucro.

Ancora l’art. 2 della detta legge, prevede che le strutture consultoriali fanno parte dell’organizzazione sanitaria perché organismi operativi delle Unità sanitarie locali, ponendole quindi tra le organizzazioni specializzate con compiti eminentemente medico-sanitari.

L'art. 3 della legge citata stabilisce, altresì, che il personale del "Consultorio" debba essere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia ed assistenza sociale, per cui si può parlare di natura composita, ma unitaria dell'intervento consultoriale.

Il "Centro La Famiglia", rispetta adeguatamente le previsioni della normativa generale statutale, (legge n. 405/1975) in quanto l'art. 3 dello Statuto del "Consultorio" esplicitamente sancisce che, per l'attuazione dei propri scopi, si avvale nel proprio interno di un servizio interdisciplinare e di consultazione, i cui operatori sono "consulenti familiari e coniugali, medici, psicologi, pedagogisti, sociologi, avvocati nonché collaboratori di segreteria e pubbliche relazioni e quanti altri possono contribuire al raggiungimento dei fini dell'associazione".

Quanto detto non è di poco conto, in quanto, a pieno titolo, il "Centro La Famiglia", si pone tra i soggetti che, nell'ambito del dettato normativo, offrono un servizio altamente specializzato con una organizzazione completa e composita, aggiungendo che, già per il passato, il "Consultorio" aveva assunto il ruolo specifico poc'anzi evidenziato, anticipando alcuni profili che la nuova legge avrebbe solo successivamente disciplinato.

Sul punto è da dire che, in conseguenza della legge n. 405/1975, istitutiva dei consultori, si poneva un problema di rilevante importanza: in particolare si dibatteva se l'attività di consulenza ed assistenza, propria del consultorio familiare, fosse riconducibile solo all'aspetto puramente medico e se le discipline psico-sociali fossero da considerarsi integranti dell'aspetto puramente medico.

Riferendoci alla nostra struttura consultoriale, possiamo rilevare che, sin dall'inizio del suo operare (1968), essa è stata costituita come una associazione avente natura "composita ma unitaria" e che tutti gli interventi devono essere orientati alla salvaguardia del matrimonio e della famiglia, fornendo una risposta agli utenti sulla base di discipline non solo sanitarie ma anche psico sociali.

Ovviamente la complementarietà di dette discipline è necessaria in quanto gli aspetti sanitari della procreazione umana, della tutela della maternità e dell'infanzia, presuppongono un'adeguata ricerca e individuazione delle possibilità di superamento delle cause personali e collettive dei problemi del singolo e della famiglia.

D'altronde, nell'art. 3 dello Statuto del "Centro La Famiglia", più volte si fa riferimento alla promozione della persona, al superamento di problematiche della persona e della famiglia, per cui anche il riferimento ad una procedura ordinaria, che potrebbe essere di competenza del "Consultorio" quale la "dissuasione al proposito di abortire", prevista dalla legge 22 maggio

1978, n. 194, presuppone necessariamente l'interdisciplinarietà del servizio consultoriale.

In questa attività "composita ma unitaria" del "Consultorio", un ruolo non certamente marginale occupa la figura del consulente legale che, se vuole fornire un servizio adeguato alle finalità essenziali, proprie della struttura, deve dismettere le vesti del puro e semplice operatore del diritto, per assumere anche quelle di esperto in psicologia, sociologia e psichiatria forense, al fine di fornire una consulenza stragiudiziale che possa prevenire le asprezze che ogni lite familiare porta in se stessa.

In buona sostanza il servizio di consulenza richiesto deve coniugare realtà spesso in conflitto tra loro: la certezza del diritto, la tutela adeguata del singolo e la promozione della persona e della famiglia.

3. Ancora dall'esame della normativa istitutiva dei consultori tutt'ora vigente, rileviamo, che il "consultorio pubblico", considerato struttura che ha natura "composita ma unitaria", persegue ampie ed esaustive finalità di rilevanza sociale, funzionali alla famiglia, al concepimento, alla genitorialità.

In particolare la legge n. 405/1975, all'art. 1, prevede che "il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità" ha come scopi: **a)** L'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile; **b)** la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti; **c)** la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento; **d)** la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.

Se dunque questa ampia funzione sociale è perseguita da "consultori pubblici", allora l'attività del "consultorio privato" potrebbe apparire assolutamente marginale, facendo scaturire di conseguenza un'inevitabile dichiarazione di inutilità di dette strutture.

Per impostare in modo corretto il problema vanno considerati: la reale incidenza che i consultori privati hanno nel sociale, il numero di utenti che scelgono quella particolare struttura, l'adeguatezza delle risposte fornite alle problematiche che vengono 'prospettate.

Con riferimento specifico al "Centro La Famiglia" è da rilevare che: con l'avvento della legge n. 405/1975, il consultorio privato "La Famiglia" già svolgeva un servizio particolarmente significativo nell'ambito della salvaguardia della persona, del matrimonio e della famiglia; l'attività continua ed il numero delle consulenze, fino a tutt'oggi, non appare assolutamente in

diminuzione; gli esperti ed il personale impiegato offrono garanzie di grande professionalità.

A questi dati facilmente dimostrabili va aggiunto un elemento di grande spessore quale la metodologia di intervento seguita dall'attività di consulenza.

Ci troviamo di fronte ad un consultorio collegato ad un ente religioso per le finalità generali e particolari perseguite, strettamente ancorate a scelte culturali ideologicamente orientate.

Il "Centro La Famiglia" è caratterizzato da una sua precisa "identità", per cui è portatore di valori etici assoluti, e, nel pieno rispetto dell'autonomia delle scelte individuali degli utenti, prospetta alcuni modelli comportamentali fondati su "valori" che vanno considerati fermi e irrinunciabili, anche se questi ultimi possono entrare in conflitto con la mentalità c.d. corrente.

Il problema, allora, che si pone non è quello dell'utilità del consultorio privato e della sua funzione, ma è quello di strutturare un nuovo rapporto tra "consultori pubblici" e "privati" affinché possa rendersi più significativo, ognuno con le proprie finalità specifiche, l'intervento nell'assistenza sociale e sanitaria alla famiglia.

Appare allora opportuno, da parte del "consultorio privato", occupare spazi di intervento in settori fino ad oggi trascurati; in particolare mi riferisco alle presumibili nuove competenze del "giudice della famiglia", che sempre più spesso deve avvalersi del servizio di strutture consultoriali per percorsi di mediazione familiare e per l'aiuto delle coppie in crisi.

Allora lo sforzo dei responsabili deve, ancora di più, concentrarsi nella ricerca di nuovi spazi di intervento, senza trascurare i circuiti che già hanno come punto di riferimento il consultorio privato.

D'altronde, anche facendo riferimento al nostro sistema politico, che comprende tra i compiti dello Stato quello di intervenire nella distribuzione dei benefici e dei sacrifici sociali, sviluppando forme di solidarietà tra gli individui e i diversi gruppi sociali (Stato sociale), va riproposto, in termini nuovi, il lavoro svolto dalle strutture private consultoriali collegate alle confessioni religiose.

4. Abbiamo già detto che la legge n. 405/1975 contempla la costituzione di "consultori privati", nel contempo, non va taciuto che l'art. 6 della stessa legge prevede che i detti consultori possono fruire di finanziamenti pubblici e comunque possono avvalersi di strutture pubbliche per l'espletamento delle loro funzioni.

Questo è argomento particolarmente delicato in quanto, per la fruizione dei finanziamenti pubblici da parte dei consultori privati, si potrebbe ri-

chiedere una revisione non solo pratica dell'attività consultoriale, ma anche ideologica.

Per affrontare adeguatamente questa problematica, non certamente marginale, è da richiamare una considerazione di ordine giuridico per cui è opportuno esaminare il rapporto che intercorre tra la legge dello Stato e la legge Regionale.

Preliminarmente va rilevato che la legge n. 405/1975, istitutiva dei "consultori", è da considerarsi "legge quadro", ossia si tratta di un provvedimento normativo che si limita ad enunciare i principi fondamentali in materia e i punti programmatici, nel contempo l'attuazione pratica e concreta dei detti principi va demandata alle leggi regionali.

Il riferimento normativo della Regione Campania è dato dalla legge 16 aprile 1976, n. 15 "Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili"; con questa norma la Regione ha privilegiato le strutture pubbliche e, solo in caso di insufficienza a coprire l'intero fabbisogno del servizio, viene prevista l'utilizzazione dei consultori privati (art. 4).

La richiamata legge regionale prevede, altresì, la stipula di "convenzioni" con gli enti privati che abbiano le finalità di cui alla legge e la stipula delle "convenzioni" è subordinata alla costituzione di un consorzio fra enti con le stesse finalità e al possesso di requisiti formali (locali idonei), e sostanziali (assicurare le prestazioni per lo svolgimento delle attività previste dalla legge) (art. 2).

Nelle dinamiche che hanno contraddistinto i rapporti tra le Regioni e i "consultori privati", nel corso degli anni, si sono venute a concretizzare svariate tendenze: alcune leggi regionali si sono mostrate favorevoli ad un sostegno finanziario senza porre condizioni alle strutture private; in altri casi, è stata prevista la richiesta di una previa "convenzione", nella quale il presupposto essenziale per la concessione di benefici normativi ed economici è dato dalla strutturazione dei modelli organizzativi propri dei "consultori privati", sullo schema adottato nei "consultori pubblici" (ad esempio viene richiesta una particolare specializzazione e professionalità del personale).

In ipotesi, potrebbe comunque presentarsi una situazione ulteriore (forse di scuola ma non da escludere nella maniera più assoluta) quale quella di una richiesta dell'ente locale (Regione o Comune), di apportare modifiche, da parte del "consultorio privato", al proprio modello comportamentale. Concretamente, con riferimento alla fruizione dei finanziamenti pubblici, potrebbe prospettarsi una modificazione delle finalità proprie ed essenziali perseguite dal consultorio.

È necessario, quindi, verificare se il "consultorio privato", non solo abbia

una struttura adeguata e funzionale, ma, dal momento che esso è legato ad un orientamento ideologico specifico (essendo una struttura di tendenza confessionale), possa o voglia modificare la propria "identità".

Si tratta dunque di contemperare i principi scaturiti dalla nostra Carta Costituzionale, quali il necessario modello pluralista dello "Stato sociale" moderno (che riconosce le formazioni sociali anche se sono portatrici di particolari istanze confessionali), e il diritto di libertà e di uguaglianza dei cittadini. Infatti, solo in base a questi "diritti" considerati "inviolabili" (art. 2 Cost.) gli utenti possono richiedere un servizio ideologicamente orientato e riferirsi a strutture che presentano questa specifica identità.

Alla luce delle considerazioni che precedono e che trovano un proprio fondamento nel nostro sistema statale e nella normativa costituzionale, possiamo affermare che l'intervento dello Stato, con la concessione di benefici normativi ed economici a "consultori privati", si presenta opportuno e necessario affinché vengano garantiti i bisogni concreti dei singoli e della collettività, e perché questi soggetti possano fruire di tutti gli strumenti necessari e utili per lo sviluppo della propria personalità, nel rispetto della dialettica religiosa e ideologica e per le scelte che ciascuno intenderà poi autonomamente compiere.

Accertata ai sensi della legge statale vigente la piena legittimità dei "consultori privati" e la rilevanza nella società civile delle attività da questi esplicate, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, resta comunque da considerare l'eventuale istanza da parte dell'ente Regione, avente ad oggetto la modifica del modello comportamentale e specificamente della "identità", confessionale e religiosa del "Consultorio".

Per fornire solo una traccia di discussione è opportuno tenere conto delle dinamiche che l'ordinamento statale salvaguarda nella disciplina concreta dei fenomeni sociali e giuridici.

A questo proposito appare opportuno rilevare due momenti essenziali: da una parte, va evidenziato ciò che attiene alla natura intrinseca della struttura sociale (nella nostra ipotesi il "consultorio privato"), ciò che riguarda le finalità primarie che questa vuole perseguire, tenendo distinti questi momenti fondati dagli elementi che riguardano i rapporti, gli interessi e le finalità che possono qualificarsi marginali.

Come già è stato evidenziato il "Centro La Famiglia" è costituito in ONLUS, quindi è strutturato come ente che non ha scopi di lucro ed è organizzazione di volontariato; con specifico riferimento all'art. 3 dello Statuto, è previsto come scopo e finalità primaria della detta struttura (anzi viene riconosciuto come fondamento del proprio servizio), "la persona umana, considerandola secondo la visione evangelica e della Carta Costituzionale"

Italiana, nella sua globalità nonché, nella dinamica delle sue relazioni di coppia e nel suo inserimento nella società”.

Il richiamo dunque alla “visione evangelica” ci porta ulteriormente a confermare che il consultorio “Centro La Famiglia” e le finalità primarie dallo stesso perseguite sono riconducibili ad una visione ideologicamente caratterizzata; se si considera ancora che questa struttura consultoriale, come già detto, si collega esplicitamente ad una istituzione ecclesiastica quale la “Compagnia di Gesù”, appare chiara la natura confessionale del Consultorio.

Queste realtà concrete ed essenziali, che necessariamente orientano la vita e le attività del “Consultorio”, che possono qualificarsi finalità primarie, non sono rinunciabili.

Per la conseguenza, una richiesta, da parte delle istituzioni civili che chiedessero di modificare o semplicemente di attenuare il carattere “confessionale” tipico del “Consultorio” e la propria “identità”, non potrebbe trovare accoglimento.

5. A questo proposito non si tratta di una chiusura in termini assoluti, perché questa scelta potrebbe portare ad un isolamento, ma è opportuno e necessario che i responsabili del “Consultorio” individuino e attuino una politica di “collaborazione”, con le altre strutture pubbliche ed in modo specifico con quelle private operanti sul territorio, al fine di trovare spazi di intervento sempre più validi sotto il profilo professionale. In questo caso si tratta di tradurre in termini concreti e quindi di applicare il principio sempre più valido della “sana e corretta laicità”.

A questo proposito e specificamente per i consultori di ispirazione cristiana è necessario raccogliere l’invito formulato nel Sussidio “I consultori familiari sul territorio e nella comunità” dell’ufficio nazionale della C.E.I. per la pastorale della famiglia del 1 novembre 1991, nel quale veniva segnalata “l’urgenza che il consultorio e le comunità ecclesiali operino in collaborazione”.

Purtroppo, ancora oggi, si deve registrare la mancanza di una fattiva collaborazione e di un adeguato coordinamento con la comunità ecclesiale e con gli uffici preposti alla pastorale familiare.

Accennando ad un profilo “de iure condendo” si potrebbe ipotizzare che la normativa statuale, che permette la costituzione e l’operatività di “consultori privati”, orientati ideologicamente e con una chiara impronta confessionale, dovrebbe aiutare, con interventi economici e legislativi, le strutture che hanno alla base e privilegiano, nella propria attività, un valore nel contempo laico e religioso (che tra l’altro appartiene e informa il nostro sistema costituzionale), quale quello della “promozione della persona umana”.

Non si tratterebbe, quindi, solo di garantire una specifica opzione religiosa,

in quanto il "Consultorio" pone alla base della propria azione la "promozione dell'uomo" considerandola "secondo la visione evangelica e della Carta Costituzionale", vuole proporre, quindi un nucleo di questioni etiche fondamentali che potrebbero essere accettate anche da "culture" diverse.

Certamente su alcuni aspetti potrebbe sorgere conflitto, pensiamo ai temi della vita. In questi casi, non è ammissibile che il "Consultorio", nello svolgere la sua attività, rinunci ai valori suoi propri e alla propria "identità". Si deve, dunque, tenere in grande considerazione che vengano difesi, nell'attività concreta svolta dal nostro "Consultorio", valori fondamentali che, secondo l'insegnamento dell'attuale Pontefice, sono "non negoziabili". Anche il confronto o la collaborazione con altre istituzioni troverebbe un limite assolutamente invalicabile, qualora si richieda di mettere in discussione modalità di comportamento, finalità essenziali che possano incidere sulla scelta identitaria ed ecclesiale della struttura.